

REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA

TITOLO 1°

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'art. 13 della L.R. n. 10/1991, disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione Comunale in favore di soggetti o di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico, come previsto dall'art. 3 della L.R. n. 22/86, dal Regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi Socio-Assistenziali emanato con D.P.R.S. del 28.05.1987.
Essi, inoltre, fanno parte del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'art. 22 della legge n. 328/00 e del D.P.R.S. del 04/11/2002.
2. Gli interventi di natura assistenziale erogati dal Comune, uniformati al principio fondamentale di rispetto della persona e della sua dignità, sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie e dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tali interventi devono considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
Gli interventi di cui al presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche al fine di una loro quantificazione.
3. Gli interventi socio assistenziali saranno promossi di modo che sia sempre garantita:
 - la riservatezza sulle informazioni che riguardano gli utenti secondo la normativa vigente;
 - l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
 - la libertà di scelta tra le prestazioni erogabili.
4. La disciplina regolamentare si prefigge lo scopo di razionalizzare il procedimento amministrativo in materia di erogazione di interventi assistenziali di natura economica, di assicurarne uniformità attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dell'entità dei contributi secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli art. 1 e 2 della L. 328/00 e con gli art. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Art. 2

Destinatari del servizio di assistenza economica

1. Sono destinatari degli interventi di assistenza economica previsti dal presente regolamento, secondo le condizioni e i criteri fissati dai successivi articoli, i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari residenti nel territorio del Comune di Misterbianco che versano in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Hanno diritto, altresì, a usufruire della prestazioni di Assistenza Economica anche i soggetti individuati dall'art. 2 comma 1 della L. 328/2000 limitatamente alle prestazioni di carattere urgente.

Art. 3

Criteri di determinazione delle condizioni di assistibilità.

1. L'erogazione dell'assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria, di cui al successivo art. 9, è subordinata:
 - a) all'individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare **(1)** consolidato nell'anno di riferimento, in rapporto alle esigenze minime vitali **(2)**, di tutti i componenti del nucleo familiare **(3)**.
 - b) al raggiungimento di una soglia critica i cui criteri di determinazione sono indicati nell'allegata scheda "A",
 - c) alla impossibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
 - d) alla regolare frequenza e all'assolvimento dell'obbligo scolastico dei minori presenti nel nucleo familiare;
 - e) la valutazione favorevole di cui ai punti 2 e 3 del successivo art. 12.

(1) Concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare:

- reddito prodotto da ciascun componente il nucleo familiare derivante anche da lavori svolti saltuariamente non documentabili ai fini fiscali;
- le pensioni, le rendite, altre somme che il richiedente o componente il nucleo percepisce;
- le pensioni di inabilità,
- gli assegni familiari,
- gli assegni di mantenimento stabiliti dall'Autorità Giudiziaria;
- il valore di donazioni, lasciti, cessioni a titolo oneroso o altri redditi percepiti;
- gli importi effettivamente corrisposti al nucleo familiare da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'art. 433 del C. Civile.
- i sussidi erogati dallo stato o da altri Enti Pubblici diretti al sostegno del reddito
- possesso di ulteriori beni immobili oltre l'abitazione occupata dal richiedente e dai suoi familiari, da cui è possibile trarre reddito.

(2) Definizione di Minimo Vitale:

Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione dei bisogni elementari di vita, individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale. **La quota base del minimo vitale viene calcolata prendendo come riferimento la quota mensile corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.** Il fabbisogno economico, corrispondente al minimo vitale, viene riferito, ai fini dell'erogazione dei benefici assistenziali, alle spese da sostenere per i seguenti bisogni essenziali:

- a) Alimentazione;
- b) Abbigliamento;
- c) Governo della casa;
- d) Vita di relazione;
- e) Spese sanitarie;
- f) Affitto dell'alloggio.

Il minimo vitale, secondo quanto stabilito dal D.P.R.S. del 28/05/87, viene calcolato facendo riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente e dai soggetti con i quali di fatto

convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, applicando i sotto specificati parametri:

- Capo famiglia 75% della quota base mensile della pensione minima INPS;
- Coniuge a carico 25% della quota base mensile della pensione minima INPS;
- Familiare a carico da 0 a 14 anni 35% della quota base mensile della pensione minima INPS;
- Altri familiari a carico 15% della quota base mensile della pensione minima INPS.

(3) Definizione di nucleo familiare.

Per famiglia si intende un insieme di persone coabitanti legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione.

Ai fini della fruizione dei benefici del presente regolamento, per famiglia si intende anche la convivenza di persone che, pur senza vincoli di parentela, di fatto vivono sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e gestione del bilancio familiare.

In caso di discordanza tra la residenza anagrafica e il domicilio di fatto si terrà conto di quest'ultimo, fermo restando la segnalazione di tale incongruenza agli uffici comunali di competenza.

Art. 4

Presa in carico e piano individualizzato di assistenza

I destinatari di cui all'art.2 sono coinvolti all'interno di un percorso di aiuto sociale finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1 comma 2.

È fondamentale che l'intervento economico sia finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi che vengono esplicitati all'interno del progetto assistenziale che di volta in volta viene elaborato e condiviso con l'utente.

Pertanto, la presa in carico si articola in quattro fasi:

1. Una prima fase di ascolto da parte dell'Assistente Sociale che, avvalendosi della metodologia e delle tecniche proprie del servizio Sociale, accoglie l'istanza individuando i bisogni manifesti e inespressi dell'utente.
2. La seconda fase prevede l'accertamento istruttorio in base alle modalità previste dal seguente art. 12.

Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale. L'accertamento dello stato di bisogno è requisito indispensabile per la concessione di contributi e viene accertato tramite indagine sociale svolta dall'Assistente Sociale che potrà, inoltre, acquisire informazioni tramite la banca dati disponibile presso l'Ufficio di Servizio Sociale.

3. Qualora ricorrano le condizioni di assistibilità previste dall'art. 3 del presente regolamento, si elaborerà un piano personalizzato di assistenza che prevede l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte dei soggetti richiedenti l'intervento economico al fine di contrastare la condizione di disagio.
4. L'ultima fase prevede la verifica degli impegni assunti dal soggetto beneficiario del contributo economico per constatare l'efficacia dell'intervento promosso a suo favore.

Art. 5

Quantificazione

La condizione di assistibilità è data dall'esistenza dello stato di bisogno per la cui valutazione sono stati formulati alcuni criteri, di cui all'allegata tabella "A", che hanno lo scopo di coadiuvare l'operatore sociale nel lavoro di quantificazione standardizzata dei vari indicatori (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) con un'unica scala di misurazione che è espressa in punti.

La condizione di assistibilità, risultante di vari fattori, viene pertanto determinata dal raggiungimento di una soglia critica che è individuata nel punteggio " 125".

Pertanto, l'ammontare del sussidio mensile è da quantificarsi in base al punteggio conseguito ed elaborato in base ai criteri guida previsti nella "Tabella A" come di seguito indicato:

Punteggio	Importo
Da punti 125 a 134	€. 250,00
Da punti 135 in poi	€. 350,00

Per quanto attiene la quantificazione del contributo da corrispondere ai soggetti individuati per svolgere l'attività di Servizio Civico si rimanda alla seguente tabella:

Punteggio	Importo
Da punti 125 a 134	€. 400,00 al mese per mesi due
Da punti 135 in poi	€. 400,00 al mese per mesi tre

Qualora il bilancio comunale non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati, i contributi sono soggetti alla compatibilità finanziaria delle risorse disponibili in bilancio, ai sensi dell'art. 71 della legge regionale 22/86, tenuto conto dell'acquisizione in ordine cronologico dell'istanza.

Art. 6

Garanzie

I Servizi e gli interventi socio-assistenziali saranno promossi in modo che sia sempre garantita:

- La riservatezza sulle informazioni che riguardano gli utenti secondo la normativa vigente;
- L'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno.

TITOLO 2°

INTERVENTI ECONOMICI

Art. 7

Forme di assistenza economica

Gli interventi di assistenza economica si articolano in:

- a) Intervento economico sotto forma di assegno civico;
- b) Intervento economico temporaneo (eventualmente rinnovabile);
- c) Intervento economico straordinario;
- d) Intervento economico finalizzato.

Art. 8

Intervento economico sotto forma di assegno civico

1. L'intervento economico per servizio civico viene considerato prioritario rispetto ad ogni altra forma di assistenza economica ed è rivolto a coloro che, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell'art. 3, essendo privi d'occupazione ed abili al

lavoro, possono essere inseriti in attività di servizio civico a favore della collettività di appartenenza da svolgere nei seguenti settori:

- a) custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
- b) sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico;
- c) accompagnamento negli scuolabus;
- d) attività atte a supportare situazioni di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti (disabili, minori, anziani, ecc.)
- e) ogni altra attività che l'Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei cittadini chiamati ad espletarla.

L'Ufficio di Servizio Sociale predisporrà una proposta di intervento nella quale, sulla base delle caratteristiche e delle abilità personali di ciascun beneficiario, verranno definiti gli impegni personali volti alla costruzione di percorsi di responsabilizzazione a fronte del contributo economico ricevuto.

Da detti incarichi non scaturirà alcun rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato.

2. Per l'inserimento nelle attività di Servizio Civico i cittadini dichiareranno nel modulo di richiesta di assistenza economica di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera nella consapevolezza che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

Ogni assistito, così come regolamentato dall'apposito schema disciplinare (Allegato B) che presterà detto servizio riceverà un contributo mensile di € 400,00 per un'attività di n° 60 ore mensili, per un periodo massimo di mesi tre per l'arco di un anno, così come dal precedente articolo 5.

Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione sia per gli infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

3. L'immotivato, ingiustificato rifiuto da parte dei soggetti, di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo, determina la sospensione del trattamento assistenziale e l'impossibilità di accedere nell'anno in corso ad altri trattamenti economici, tranne che per gravi ed eccezionali situazioni per le quali può essere previsto l'intervento di natura economica in forma straordinaria.

Art. 9

Intervento economico temporaneo

Per intervento economico temporaneo si intende l'erogazione di un contributo mensile da corrispondere per un periodo non superiore a mesi tre, eventualmente rinnovabile nel corso dell'anno solare, giustificato da situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in modo determinante sulle risorse delle quali il richiedente e il nucleo familiare di appartenenza dispongono in condizioni di normalità.

L'intervento economico temporaneo viene concesso a soggetti che versano in condizioni di disagio che non possono essere ammessi all'attività di servizio civico.

L'entità del contributo, finalizzato a contrastare la situazione problematica, è quantificato sulla base di quanto disposto all'art. 5.

La presentazione delle istanze per l'intervento economico a carattere temporaneo può avvenire in qualsiasi momento nell'arco dell'anno.

Art. 10
Intervento economico straordinario

1. Per intervento economico straordinario si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato ad affrontare una situazione di disagio derivante da eventi impreveduti ed eccezionali incidenti sulle normali situazioni di vita dei soggetti e/o dei nuclei familiari e tali da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante.
2. Tali situazioni, opportunamente documentate e verificate dall'Ufficio di Servizio Sociale, concernono:

a) Visite mediche, interventi chirurgici e controlli medici da effettuare anche fuori territorio, terapie costose e prolungate, applicazione di protesi.

I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera "a" dovranno produrre regolare istanza allegando il certificato medico, comprovante la patologia, rilasciato da struttura pubblica specialistica, la documentazione in originale inerente le spese sostenute o da sostenere (anche eventuali titoli di viaggio, vitto e alloggio) ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria Provinciale o ad altri Enti di competenza e se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'entità complessiva.

b) improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di: crollo, incendio, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero.

Le situazioni sopra descritte devono essere comprovate da adeguata ed idonea documentazione rilasciata dall'autorità competente (per esempio: ordinanza dei VV.FF., ordinanza sindacale, ordinanza del Tribunale).

c) decesso, nel bimestre precedente la data di presentazione dell'istanza, di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;

d) calamità naturali;

Per accedere al beneficio il reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente non deve superare di una volta e mezzo il minimo vitale del nucleo predetto.

In ogni caso si prescinde dalla condizione di disoccupazione, ma non dal possesso di beni immobili, fatta eccezione per la casa di abitazione e per altri beni immobili da cui non è possibile trarre reddito.

Il contributo straordinario è commisurato alla gravità dell'evento e alla quantificazione della spesa da sostenere e viene determinato entro il limite massimo di € 1.500,00.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali ulteriori interventi per il mese di erogazione del contributo "una tantum".

Art. 11
Intervento economico finalizzato

L'intervento economico finalizzato consiste nell'erogazione di un contributo economico attraverso la predisposizione di un piano individualizzato di assistenza formulato dal Servizio Sociale

Professionale del Comune mira a promuovere maggiori capacità ed opportunità di auto sostentamento per i componenti dei nuclei familiari a rischio di emarginazione sociale.

Gli interventi possono concernere, a titolo esemplificativo:

- Sostegno in caso di disagio abitativo;
- Sostegno per favorire il completamento del percorso scolastico e formativo;
- Sostegno per fronteggiare spese sanitarie;
- Sostegno per favorire la permanenza in famiglia di soggetti economicamente e socialmente svantaggiati, ecc....

Per quanto concerne i criteri di assistibilità si rimanda a quelli individuati dal precedente art. 3.

L'intervento non può superare l'importo massimo di € 1.000,00 e può essere erogato una sola volta nell'anno solare.

La richiesta di intervento economico deve essere debitamente documentata e, ottenuto il contributo, l'utente dovrà produrre documentazione comprovante la spesa effettuata.

TITOLO 3°

PROCEDURA TECNICO AMMINISTRATIVA

Art.12

Modalità per la presentazione delle istanze

La domanda di accesso agli interventi di cui ai precedenti articoli, debitamente compilata utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale Comunale, corredata di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta, deve essere inoltrata presso l'Ufficio del Protocollo Generale del Comune.

Nell'istanza sono contenute le dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine a stati, qualità personali e fatti.

Le istanze di richiesta degli interventi economici dovranno, in ogni caso, esporre le motivazioni specifiche della richiesta per consentire l'istruttoria.

L'Ufficio di Servizio Sociale si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore informazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria della domanda.

All'interessato sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento nella quale è indicato il nominativo del responsabile del procedimento.

Art. 13

Accertamento istruttorio

1. L'istruttoria delle domande fa capo alle Assistenti Sociali che valuteranno la richiesta e formuleranno la proposta di intervento in esito alla domanda sottoscritta dal richiedente.
2. La valutazione tiene conto anche delle indagini indirette attraverso accertamenti particolari a mezzo dei Vigili Urbani o degli Uffici competenti (Catasto, Agenzia delle Entrate, Inps, U.P.L.M.O., Prefettura, C.C.I.A.A., A.S.P., P.R.A., ecc.)
3. La valutazione, redatta sulla base dell'allegata scheda "A", sottoscritta dall'Assistente Sociale incaricata, viene illustrata in sede di equipe formata da tutte le Assistenti Sociali e dal Dirigente del Settore ai fini della definizione dell'intervento da attuare.
4. In caso di esito negativo all'utente verranno comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (preavviso di rigetto), così come previsto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.

L'utente, pertanto, può presentare per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni che verranno valutate successivamente dall'ufficio competente. Trascorso inutilmente tale termine, il responsabile del procedimento provvederà ad emettere provvedimento negativo.

Ogni istruttoria, che deve essere definita entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, si conclude con una decisione finale assunta dall'Ufficio di Servizio Sociale.

TITOLO 4°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Azioni di rivalsa per sussidi indebiti

I beneficiari degli interventi disciplinati dal presente regolamento sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico.

I Cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi di assistenza economica, poiché conseguenti a dichiarazione mendace o falsa documentazione, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di carattere penale di cui all'articolo 496 del Codice Penale.

Vanno, inoltre, rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi relativi agli interventi in favore di cittadini che al momento della presentazione dell'istanza risultavano privi di disponibilità economica, ma che al momento dell'erogazione del contributo non versano più in uno stato di bisogno.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

(ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003)

Il Comune, in qualità di titolare del trattamento, garantisce che i dati personali vengano trattati nel rispetto delle previsioni di legge, per finalità strettamente connesse e strumentali all'erogazione della prestazione richiesta.

Il trattamento dei dati personali avviene anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale dell'Ente Locale o di altri soggetti che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Ente stesso.

Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 11 del decreto legislativo 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in base alla normativa che disciplina la prestazione richiesta, e indispensabile per la definizione del relativo procedimento.

I dati personali dell'utente, ove necessario, potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati, fra i quali Istituti previdenziali e assistenziali, Istituti di credito o Uffici postali, organizzazioni che effettuano assistenza legale e fiscale.

Art. 16

Disposizioni di carattere generale

Il Servizio Sociale può disporre, previo accordo con gli interessati, di erogare il contributo direttamente al soggetto creditore nonché a persona diversa da chi ha presentato domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare, qualora sussistono situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale del contributo.

Art.17
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, saranno osservate le disposizioni vigenti in materia, comprese quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste da disposizioni di legge, comprese quelle di cui al Decreto Legislativo 109/98 con le relative norme regolamentari che saranno emanate, nonché quelle del vigente Ordinamento EE.LL.

L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione delle norme contenute nel regolamento comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 62 del 01.06.1999.

ALLEGATO A “Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno”

ALLEGATO B “Schema disciplinare per l'avvio all'attività di Servizio Civico”